
Impiantistica

Attività di installazione e manutenzione di impianti da fonti di energia rinnovabili: requisiti professionali dei responsabili tecnici

L'art. 15 del d.lgs n.28/2011, successivamente modificato dal D.L. n. 63/2013, convertito nella L. n.90/2013, ha introdotto un **sistema di qualificazione obbligatoria dei responsabili tecnici** delle imprese che esercitano attività di **installazione e manutenzione di impianti gestiti da fonti di energia rinnovabili (FER)**.

Rientrano in tale disciplina gli impianti elettrici, elettronici e di condizionamento (lettere A, B, e C) e che riguardano, in particolare, l'installazione e la manutenzione di:

- caldaie, caminetti e stufe a biomassa
- sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici
- sistemi geotermici a bassa entalpia
- pompe di calore

Con riferimento ai requisiti tecnico professionali, **coloro che sono stati abilitati dopo l'1/8/2013 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c) del DM n. 37/2008** (titolo o attestato di formazione professionale abbinato ad un periodo lavorativo di quattro anni presso imprese del settore), per ottenere anche la qualificazione per operare sugli impianti FER **devono frequentare con esito positivo un corso di formazione regionale di n. 80 ore** (secondo lo standard approvato dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22/12/2016).

Sono invece già in possesso di idonea abilitazione professionale anche per gli impianti FER, coloro che richiedono o hanno conseguito l'abilitazione professionale ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettere a), b) e d) del DM n. 37/2008 (laurea, diploma, esperienza lavorativa).

Per tutti coloro che operano nell'ambito degli impianti FER, viene, inoltre, introdotto l'**obbligo, di frequentare un apposito corso di formazione regionale di n. 16 ore, da ripetere ogni tre anni.**

Impiantistica – D. M. 37 del 22/01/08

Norme per la sicurezza degli impianti.

1. Il [presente decreto](#) si applica agli impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente alla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzioni si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.

2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come segue:

Impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;

Impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;

Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;

Impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;

Impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;

Impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;

Impianti di protezione antincendio.

3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.

Per informazioni rivolgersi a: Impiantistica

Riferimento:

Capo Ufficio Sig. Tommaso Oliviero

Indirizzo:

Borsa Merci - Corso Meridionale, 58

Telefono:

081-7607514

Info:

Mail: infoalbi@na.camcom.it

Giorni di ricevimento:

Il Martedì e il Giovedì dalle 9:00 alle 12:00

Stampa in PDF

[PDF](#)

Ultima modifica

Gio 20 Nov, 2025

Condividi

Reti Sociali

Valutazione

Media: 4.3 (6 votes)

Aliquota
